

# Tassazione degli interessi di fonte italiana percepiti da non residenti

di MARCO PIAZZA

*La risposta 379 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate offre lo spunto per un inquadramento della tematica della tassazione in Italia degli interessi di fonte italiana percepiti da soggetti non residenti. Se il debitore risiede in Italia, gli interessi percepiti da non residenti sono – salvo in alcuni casi di esclusione o esenzione– imponibili nel territorio dello Stato, eventualmente con le aliquote ridotte previste dai trattati contro le doppie im-*

*posizioni. Se il debitore degli interessi è un sostituto d'imposta, la tassazione avverrà nella forma di una ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva operata a titolo definitivo dal sostituto stesso; altrimenti il percettore non residente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in Italia a meno che si avvalga di una fiduciaria italiana che stipuli il contratto di finanziamento per conto del debitore.*

## 1. La tassazione su base isolata dei redditi prodotti in Italia

Come ricorda la risposta 41 del 2018 (che ribadisce la risoluzione 84/E del 2016), l'articolo 151, comma 1 del Testo unico – riformulato dall'articolo 7 del D.Lgs. 147 del 2015 – stabilisce che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali “è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva”.

Il successivo comma 2 precisa che ai fini dell'individuazione dei redditi che si intendono prodotti nel territorio dello Stato occorre fare riferimento all'articolo 23 del medesimo TUIR.

Tale ultima norma, al comma 1, lettera b), considera prodotti in Italia i redditi di capitale, tra cui sono inclusi gli interessi, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

La relazione illustrativa all'articolo 7 del D.Lgs. 147/2015 precisa in sintesi che, per le società ed enti commerciali non residenti, il nuovo articolo 151, prevede la **tassazione su base isolata**, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'attuale versione dell'articolo 151, comma 1 è in vigore dal periodo d'imposta 2016. Poiché la modifica dell'articolo 151 non è espressamente dichiarata come interpretativa, nei periodi d'imposta precedenti il principio della tassazione su base isolata si applicava in base alla versione all'epoca vigente dell' articolo 151 solo per “gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'art. 73 del TUIR” e alle “plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera f)” e non per tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato in base all'articolo 23 del Testo unico. Così si era del resto espressa la giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 9197 del 21 aprile 2011, relativa ad interessi corrisposti da una persona fisica residente ad una banca non residente). Sul piano pratico la novità legislativa ha effetto solo per il caso di interessi dovuti da un residente in Italia che non sia “sostituto d'imposta” perché quando, come normalmente accade, il debitore degli interessi è un sostituto d'imposta è obbligato ad applicare la ritenuta d'imposta di cui all'articolo 26, comma 5 del Dpr. 600 del 1973

La portata della norma è evidentemente molto ampia: se, ad esempio una banca americana eroga un mutuo ad un soggetto residente in Italia per l'acquisto di un immobile negli Stati Uniti gli interessi percepiti dalla Banca americana sono tassabili in Italia.

Come viene precisato dal successivo comma 3, se i redditi prodotto in Italia da un non residente derivano da attività svolte in Italia mediante stabili organizzazioni (articolo 23, comma 1, lettera e del Testo unico), concorrono alla formazione del reddito d'impresa della stabile organizzazione in Italia<sup>2</sup>. Si applica infatti l'articolo 152, il cui comma 1 dispone «per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è **determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili**<sup>3</sup>, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche (...)».

Se invece i redditi prodotti nel territorio dello Stato non derivano da attività svolte in Italia mediante stabili organizzazioni, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano<sup>4</sup>. Per completezza si evidenzia che il nuovo articolo 153 si occupa della tassazione degli **enti non commerciali non residenti** ed appare perfettamente corrispondente all'articolo 151, dettato per gli enti commerciali. Anche per gli enti non commerciali è codificato il principio del “trattamento isolato dei redditi”. La norma si differenzia dall'articolo 151 solo per il fatto che richiama, per la determinazione del reddito imponibile, le disposizioni del Titolo I del Testo unico (Irpef) anziché quelle del titolo II Ires.

## 2. Esenzioni e riduzioni d'imposta

Sia per norma interna sia per effetto delle convenzioni contro le doppie imposizioni esistono numerosi casi in cui gli interessi prodotti nel territorio dello Stato da non residenti non sono tassabili in Italia o lo sono in misura ridotta.

Si segnalano in particolare i seguenti.

### Interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali

L'articolo 23, comma 1, lettera b), del Testo unico dispone l'esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali intrattenuti in Italia

anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale (ad esempio da una banca), sempreché gli interessi non derivino da attività svolte mediante una stabile organizzazione in Italia, nel qual caso hanno natura di redditi d'impresa e quindi non sono soggetti a ritenuta pur concorrendo a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione (Circolare 165/E del 1998, par. 4.5). Di diverso avviso l'Amministrazione finanziaria, secondo la quale la “tassazione su base isolata” dei redditi di fonte italiana percepiti da non residenti sarebbe stata applicabile anche negli esercizi precedenti al 2016 (risoluzione 89/E del 2012). Sulla base di questa interpretazione gli Uffici hanno assoggettato ad una verifica “a tappeto” le banche estere che hanno erogato finanziamenti a privati italiani. Le banche hanno in genere preferito prestare acquiescenza, più che altro per il timore di essere coinvolte in complessi procedimenti (anche penali) con intollerabili ripercussioni in termini di immagine. Lo squilibrio – sempre più marcato – dei rapporti di forza fra contribuente e amministrazione finanziaria, specie quando il contribuente abbia una veste pubblica da tutelare, genera questi effetti sempre più di frequente.

<sup>2</sup> Pertanto, sono compresi nel quadro RF del modello SC di dichiarazione dei redditi.

<sup>3</sup> L'attuale formulazione della norma – come precisa la relazione governativa al D.Lgs. 147/2015 – ha lo scopo di eliminare il principio cosiddetto della “forza di attrazione della stabile organizzazione” perché «contrario gli orientamenti dell'OCSE e vietato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni come esplicitato nell'art. 7 del modello di Convenzione elaborato in ambito OCSE: “...gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione”». Nella versione precedente la norma prevedeva: «per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia».

<sup>4</sup> Le società ed enti commerciali non residenti devono quindi includerli negli specifici quadri della dichiarazione dei redditi modello SC; in particolare, gli interessi vanno indicati nel quadro RL, a meno che non siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta in Italia (si veda oltre).

dall'ambito dei redditi di capitale che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. Conseguentemente, tali proventi devono essere qualificati come redditi non imponibili per carenza del presupposto di territorialità. La non imponibilità riguarda gli interessi e gli altri proventi dei conti correnti e depositi, limitatamente però a quelli dovuti da banche italiane (o da filiali italiane di banche estere) e da Poste Italiane, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998<sup>5</sup>.

#### *Interessi su conti interbancari*

L'articolo 26, comma 2 del D.P.R. 600/1973, dopo aver stabilito che le banche e Poste italiane operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati, dispone che non sono soggetti alla ritenuta, tra l'altro, «gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane».

La relazione illustrativa al D.Lgs. 461/1997 a cui si deve l'attuale formulazione della norma, precisa che la norma «conferma della non applicazione della ritenuta **sugli interessi di qualunque tipo** e sugli altri proventi corrisposti da banche italiane a banche estere». Quindi l'esonero «si applica non solo agli interessi ed altri proventi su depositi e conti correnti ma si estende agli interessi di qualunque tipo corrisposti a banche estere, e quindi anche agli interessi su finanziamenti<sup>6</sup>».

#### *Interessi derivanti da finanziamenti a medio lungo termine*

L'articolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. 600/1973 prevede che ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico del Testo unico bancario, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati UE o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 239/1996, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. L'esclusione della ritenuta opera, quindi, per i finanziamenti erogati nel rispetto della normativa bancaria nazionale disciplinante la riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 76/E del 2019 e risposta 423 del 2019), «stanti tutti gli altri presupposti, la disposizione in esame può applicarsi nel caso in cui la concessione del finanziamento, non rientrando nell'ambito della predetta normativa bancaria, non sia effettuata nei confronti del pubblico».

In proposito, l'Agenzia - nella risoluzione 76/E citata - ricorda che, in forza dell'articolo 3 del decreto ministeriale aprile 2015, n. 53, «l'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità». È, però, evidente come se non si intende rendere del tutto inapplicabile l'esenzione di cui all'articolo 26, comma 5-bis, si debba ammettere che le banche dell'unione europea che effettuino in Italia finanziamenti nei confronti del pubblico nel rispetto delle disposizioni che regolano la «prestazione di servizi senza stabilimento»<sup>7</sup>, e

<sup>5</sup> Circolare 207/E del 1999, par. 1.2

<sup>6</sup> Abi, lettera circolare TR/4301 del 1998, pag. 9.

<sup>7</sup> Per «prestazione di servizi senza stabilimento» si intende «lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di banche comunitarie e società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento attra-

quelle che erogano finanziamenti a imprese residenti senza operare nel territorio italiano possano beneficiare dell'esenzione.

#### **Redditi di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 /1973**

In base all'articolo 26-bis del D.P.R. 600/1973 non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1 del D. Lgs. 239 del 1996<sup>8</sup> derivanti dai seguenti rapporti:

- depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali; ad esempio quelli derivanti dal cosiddetto *zero balance cash pooling*<sup>9</sup>;
- rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- compensi per prestazione di fideiussione o altra garanzia;
- proventi derivanti da riporto e pronti contro termine su titoli e valute (ad esclusione, per le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, della quota di proventi corrispondenti all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto);
- proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (ad esclusione, per le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, della quota di proventi corrispondenti all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto).

#### **Convenzioni contro le doppie imposizioni**

Da ultimo vanno ricordati gli sgravi totali e parziali da ritenuta alla fonte in Italia previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese.

#### **Interessi corrisposti a non residenti da debitori "sostituti d'imposta"**

Quando il debitore degli interessi residente in Italia è un "sostituto d'imposta" è obbligato, in base al citato articolo 26, comma 5 del D.P.R. 600/1973, ad operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%, salvi i casi di esclusione totale o parziale di cui si è detto nei paragrafi precedenti.

Come si è detto, la ritenuta d'imposta deve essere operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale (ad esempio da una banca), sempreché gli interessi non derivino da attività svolte mediante una stabile organizzazione in Italia, nel qual caso hanno natura di redditi d'impresa e quindi non sono soggetti a ritenuta pur concorrendo a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione (Circolare 165/E del 1998, par. 4.5).

Va incidentalmente ricordato il consolidarsi della giurisprudenza di Cassazione secondo cui la ritenuta va operata non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge<sup>10</sup>. A questo proposito va ricordato – come evidenziato dalla giurisprudenza citata – che l'onerosità del mutuo è prevista dall'art. 1815 del codice civile e che, l'articolo 45, comma 2 del Testo unico ha solo lo scopo di stabilire che «per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo

verso un'organizzazione temporanea" (v. Banca d'Italia, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima.I.3.2). Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nella Parte Prima, Tit. I, Cap. 6 della circolare citata.

<sup>8</sup> Si tratta:

- dei soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (indicati nel Dm. 4 settembre 1996)
- degli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- degli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
- delle Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

<sup>9</sup> Risoluzione 58/E del 2002.

<sup>10</sup> Cassazione n. 30036 del 2018, n. 3819 del 2018; n. 20035 del 2015; n. 9469 del 2010; n. 15868 del 2009; 16821 del 2007 e altre.

prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale».

La ritenuta deve essere versata con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata, utilizzando il codice di versamento 1031.

L'importo degli interessi e della corrispondente ritenuta deve essere indicato nel quadro RZ prospetto G (prospetto A, per i depositi bancari e postali) della dichiarazione dei redditi modello SC, per le persone giuridica e nel quadro SH, prospetto B del modello 770 per gli altri soggetti.

Qualora, invece, sussistano i presupposti di esclusione per extraterritorialità, esenzione e sgravio di cui al paragrafo precedente, il sostituto d'imposta deve previamente munirsi della documentazione necessaria per attestare il diritto del beneficiario del reddito di fruire di tali esclusioni, esenzioni o sgravi.

Tipo di reddito	Presupposto di esclusione esenzione o sgravio	Documentazione
Interessi derivanti da depositi bancari e postali	Art. 23, comma 1, lett. b del Testo unico	autocertificazione, nella quale il beneficiario dichiara di non essere residenti in Italia secondo le disposizioni della normativa fiscale italiana. Si tratta di una semplice attestazione sottoscritta dall'interessato con firma non autenticata (circolare 207/E del 1999, par. 1.4)
Interessi su conti interbancari e su finanziamenti a medio lungo termine	Art.26, commi 2 e 5-bis del D.P.R. 600/1973	Non sono previste specifiche formalità, Si ritiene che sia sufficiente un'autocertificazione del percipiente attestante la sussistenza delle condizioni di non applicabilità della ritenuta, in analogia a quanto previsto dalla circolare 207/E del 1999 per il caso di esclusione per extraterritorialità)
Altri proventi esenti per norma interna.	Art. 26-bis del D.P.R. 600/1973	È possibile utilizzare la modulistica prevista dal Dm. 12 dicembre 2001 <sup>11</sup> .
Convenzioni internazionali	Singoli trattati (di norma, articolo 11)	Certificazione di residenza rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dichiarazione di essere l'effettivo beneficiario delle somme e di non avere stabili organizzazioni in Italia ) <sup>12</sup>

Nel caso di applicazione delle esclusioni, esenzioni o sgravi citati, il sostituto d'imposta deve inoltre compilare il quadro SF del modello 770.

In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento tra le altre a:

<sup>11</sup> Originariamente, l'esonero dalla ritenuta era subordinato alla condizione che il beneficiario non fosse residente in un Paese incluso nella *black list* di cui al Dm. 23 gennaio 2002. Questo vico è stato soppresso con l'articolo 41 del D.L. 269 del 2003. Il modello di certificazione di cui al Dm. 12 dicembre 2001 non è più stato aggiornato, ma la circolare 61/E del 2003 ha precisato che gli interessati possono continuare ad utilizzare lo schema approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2001, n. 287. In tal caso, nella parte del modello riservata alla "Dichiarazione del beneficiario o del rappresentante legale o volontario" non devono essere barrate le caselle relative al requisito di "non residenza negli Stati e territori indicati nei decreti del Ministro delle Finanze emanati ai sensi dell'art. 76, comma 7-bis del Tuir" e alla "non inclusione fra le categorie di soggetti indicati in tali decreti".

<sup>12</sup> Con alcuni Stati è stata condivisa un'apposita modulistica. È il caso di Germania, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre predisposto una modulistica *standard* utilizzabile anche nel caso in cui non vi sia un modello concordato con l'altro Stato. Questa modulistica è stata varata con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 2013/84404 del 10 luglio 2013. Anche se l'Amministrazione finanziaria e la modulistica ufficiale affermano che il contribuente deve dichiarare di non avere stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'applicazione delle convenzioni è sufficiente che il provento non di ricollegli effettivamente alla stabile organizzazione.

- redditi di capitale di cui all'articolo 26-bis del D.P.R.n. 600/1973 corrisposti a soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni decreto ministeriale 4 settembre 1996;
- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 23 comma 1, lett. b), del TUIR);
- redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.

Nel quadro dovranno, poi essere indicati i dati identificativi del percipiente. Per quanto riguarda l'indicazione del codice fiscale per i soggetti non residenti, nel caso in cui il codice fiscale non risulti attribuito, è sufficiente la sola indicazione dei dati anagrafici. In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, le istruzioni al modello 770 precisano che nel rigo SF3 dovranno essere indicati:

- nei punti 8 e 10, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel punto 11, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri, posta nell'Appendice delle istruzioni;
- nel punto 12 il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza. In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire nei punti 27, 29 e 30, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero;
- nel punto 13 dovrà essere poi indicata la causale del pagamento utilizzando il codice Q - altri redditi di capitale, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 239/1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. n. 512/1983 emessi da soggetti residenti, proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare di cui al D.L. n. 351 del 2001);
- nel punto 14 sarà indicato l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti e nel punto 17 l'ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese.

#### **Interessi corrisposti a non residenti da debitori non "sostituti d'imposta" con intervento di fiduciaria residente**

È ammesso dalla prassi (risoluzione 89/E del 2012) che una società fiduciaria agisca come controparte negoziale - per conto dei propri fiducianti residenti in Italia - nell'ambito del contratto di finanziamento erogato dall'ente estero.

In questi casi, la società fiduciaria, per effetto degli impegni contrattuali assunti, essendo obbligata alla corresponsione degli interessi, pur non sopportandone l'onere economico, è tenuta all'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nei confronti del percettore non residente.

Poiché la società fiduciaria si trova ad agire come controparte negoziale nell'ambito del contratto di finanziamento erogato dall'istituto di credito estero sebbene essa agisca per conto dei proprio fiducianti, si ritiene necessaria la presenza di un contratto nel quale intervengano l'intermediario estero che eroga il credito, da un lato e il fiduciante e la



fiduciaria come soggetti **collettivamente beneficiari del credito**, anche perché, di norma nel contratto fra il fiduciante e la fiduciaria vengono poste delle clausole di garanzia con cui viene stabilito che i fiducianti rispondono in solido verso la banca estera.

Correttamente Assofiduciaria<sup>13</sup> sottolinea i rischi in cui incorre la fiduciaria che si ponga come controparte debitrice in un contratto di finanziamento, soprattutto in considerazione del fatto che negli Stati esteri non è sempre riconosciuta la terzietà della fiduciaria nei rapporti con i terzi e tenuto conto del fatto che la fiduciaria può rilasciare garanzie solo su basi interamente coperte (Dm. 16 gennaio 1995).

Occorre quindi che il finanziamento sia integralmente garantito da attività poste in pegno dal debitore.

Pertanto, il contratto di finanziamento prevede di norma clausole che mettono in chiara evidenza i limiti delle responsabilità della fiduciaria, del tipo di quella sotto riportata.

#### **Esempio di clausola di responsabilità**

*«I beneficiari del credito rispondono in solido verso (...banca estera) per i crediti concessi.*

*La fiduciaria sopra indicata è una società operante ai sensi della legge italiana 23.II.1939 n. 1966 e delle successive modifiche ed integrazioni. La sottoscrizione della presente convenzione ad opera della fiduciaria e le domande di credito avvengono in ragione del mandato conferito dal fiduciante alla fiduciaria ossia avvengono per conto e nell'interesse esclusivo del fiduciante. Per tale motivo le parti contraenti convengono che la responsabilità personale della fiduciaria per i crediti concessi sulla base della presente convenzione non può eccedere il valore degli averi costituiti a pegno o il valore delle garanzie prestate.*

*La responsabilità personale del fiduciante è illimitata».*

La società fiduciaria – ricorda la risoluzione 89/E in commento – può applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'eventuale aliquota ridotta prevista dagli accordi convenzionali (ma, si intende, anche le eventuali altre forme di esclusione o esenzione previste dalle norme interne, se applicabili).

A tal fine è necessario che la società conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dalla competente autorità fiscale estera attestante la residenza del soggetto percettore nonché la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.

Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

La risoluzione 89/E del 2012 precisa che per quanto concerne gli obblighi connessi al cosiddetto "monitoraggio fiscale" di cui al D.L. 167/1990 la società fiduciaria è tenuta a rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro per importi superiori a euro 15.000 conseguenti alla sottoscrizione del finanziamento (ivi inclusi i trasferimenti connessi ai relativi interessi). Di converso i fiducianti, posto che il finanziamento ricevuto è incluso nell'ambito di un rapporto di amministrazione fiduciaria e tenuto conto che la società fiduciaria assume la qualifica di sostituto di imposta per i conseguenti flussi reddituali, non devono indicare nel modulo RW della dichiarazione dei redditi i trasferimenti da e verso l'estero relativi all'operazione prospettata.

<sup>13</sup> Assofiduciaria, circolare COM 2013 07.

La risoluzione precisa che in ogni caso la fiduciaria è tenuta a segnalare i redditi corrisposti nonché la ritenuta applicata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dei sostituti d'imposta e intermediari.

L'adempimento è posto in essere compilando il quadro SF del modello 770 con le stesse regole già illustrate nel paragrafo precedente, con la particolarità che nel rigo SF2 – “Casi di mandato fiduciario” – dovrà essere indicato dalla Fiduciaria, il codice A in qualità di soggetto intermediario individuato dalla normativa quale sostituto d'imposta in relazione ai proventi corrisposti.

#### **Interessi corrisposti a non residenti da debitori non “sostituti d'imposta” senza intervento di fiduciaria residente**

Se gli interessi prodotti in Italia dalla società o ente non residente non sono erogati da un sostituto d'imposta oppure non sono percepiti per il tramite di una società fiduciaria controparte negoziale per conto della debitore residente, il contribuente non residente deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

In questo senso si esprime la risposta 379 in commento, che conferma la precedente risposta 41 del 2018.

A tal fine deve munirsi di un **codice fiscale** (modello AA5/6). Gli Uffici esigono che sia nominato un rappresentante fiscale in Italia. Tale obbligo, per i contribuenti residenti nella UE, è incompatibile con il principio della **libera circolazione dei capitali e dei pagamenti** ed è quindi illegittimo<sup>14</sup>.

Sia la risposta 41 del 2018 sia la risposta 379 in commento confermano come, in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni il contribuente non residente possa godere del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti dai privati sprovvisti della qualifica di sostituto d'imposta.

Pertanto, in relazione agli interessi percepiti nel periodo d'imposta 2017 a fronte dei finanziamenti concessi a persone fisiche residenti in Italia, l'istante può applicare l'aliquota convenzionale direttamente nel Modello Redditi SC, Quadro RN, Rigo RN7, indicando in colonna 2 l'aliquota prevista dalla convenzione.

#### **Applicabilità delle esenzioni previste dalla norma interna anche in assenza di sostituto d'imposta**

Una particolarità del nostro ordinamento è che diversi casi di esenzione previsti a favore di non residenti non sono contemplati nel Testo unico, ma nelle norme del D.P.R. 600/1973 che disciplinano le ritenute alla fonte.

Ciò non significa che le esenzioni spettino solo quando il provento sia erogato al non residente da un sostituto d'imposta italiano.

Una conferma, in questo senso è contenuta nella risoluzione 84/E del 2016 in cui si afferma che la tesi secondo cui la non applicazione della ritenuta alla fonte non si tradurrebbe in un'esenzione, ma piuttosto, nel ben più gravoso obbligo per il percettore estero di assoggettare ad imposta gli interessi presentando una dichiarazione dei redditi, non può essere condivisa, in quanto si porrebbe in radicale contrasto con la *ratio* delle disposizioni che prevedono l'esenzione. La risoluzione riguarda l'esenzione di cui all' articolo 26, comma 5-bis, del D.P.R. 600/1973, il cui scopo, come sottolineato nella relazione illustrativa all'articolo 22 del D.L. 91/2014 (che ha istituito l'esenzione) è di favorire i finanziamenti alle imprese.

<sup>14</sup> Corte di Giustizia C-267/09.



Si tratta, però, di conclusioni certamente valide anche per le altre ipotesi di esclusione o esenzione<sup>15</sup>.

#### **Quando i non residenti assumono il ruolo di sostituti d'imposta in Italia**

I soggetti non residenti rientrano, in linea di principio, tra soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del citato D.P.R. 600/1973; quindi fra i sostituti d'imposta.

Tuttavia, la risposta 379 del 2019, confermando la circolare 326/E del 1997, par. 3.1, conferma che gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d'imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. Le società non residenti, infatti, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. 600/1973, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato<sup>16</sup>.

Va comunque tenuto presente che in base all'articolo 23, comma 1-bis del D.P.R. 600/1973, i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 51 comma 8-bis, del Testo unico devono in ogni caso operare le relative ritenute.

Inoltre, non pare ci siano ostacoli da parte dei soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che abbiano personale italiano alla proprie dipendenze (è ad esempio, il caso, degli uffici di rappresentanza), di agire, comunque, come sostituto d'imposta in modo da sollevare i propri dipendenti dall'obbligo di dichiarazione.

<sup>15</sup> Il principio è del resto consolidato nella prassi. V. anche Abi, circolare 36 del 1981.

<sup>16</sup> Deve quindi considerarsi superata la n. 12/649 del 1980.